

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3313/94 che stabilisce un regime di transizione applicabile alle importazioni nell'Austria, nella Finlandia e nella Svezia di taluni prodotti tessili contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3313/94 (1) fissa le condizioni secondo cui le importazioni in Austria, Finlandia e Svezia di taluni prodotti tessili soggetti ai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94 vengono escluse dal campo di applicazione di tali regolamenti;

considerando, in particolare, che il regolamento (CE) n. 3313/94 stabilisce che per essere immessi in libera pratica i prodotti in questione debbono essere presentati prima del 31 marzo 1995 in Austria, Finlandia e Svezia;

considerando che per taluni importatori si è rivelato impossibile presentare i prodotti in questione per la loro immissione in libera pratica entro il termine fissato dal regolamento (CE) n. 3313/94;

considerando che è opportuno prorogare al 31 maggio 1995 il termine per l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, nell'articolo 2, paragrafo 1 e nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3313/94 la data del 31 marzo 1995 è sostituita dalla data del 31 maggio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

(1) GU n. L 350 del 31.12.1994, pag. 6.